



Se danneggia le tue cose

Se ti ricatta

Se ti isola

Se pretende amore o sesso quando tu non vuoi

Se ti intimidisce

Se ti fa del male fisico

Se ti spinge e schiaffeggia

Se ti chiude in una stanza

Se ti offende Se ti umilia

Se minaccia te e i tuoi figli

Se ti chiede "l'ultimo appuntamento"

Se ti prende a calci, ti tira i pugni e ti strappa i capelli

Se ti telefona di continuo per insultarti

Se minaccia la tua libertà anche economica

... questo NON è AMORE

2018

Se ti infastidisce con **SMS ossessivi**

Se ti controlla

Se ti segue



Edizione a cura della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno

Dati forniti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno, estratti dalla banca dati SDI ed elaborati dalla Direzione Centrale Anticrimine

Si ringrazia la Professoressa Anna Maria Giannini

Professore ordinario di psicologia, Presidente del corso di laurea in Psicologia applicata ai contesti della Salute, del Lavoro e Giuridico-Forense presso La Sapienza - Università di Roma

Si ringrazia la Professoressa Anna Costanza Baldry

Professore ordinario di psicologia sociale e giuridica presso il Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi Luigi Vanvitelli di Napoli

Si ringrazia per il soggetto e l'illustrazione della copertina Giulia Bertagnolo

Si ringrazia per le illustrazioni Paolo Piccione, Vice Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Taranto.

© 2018 Polizia di Stato

Tutti i diritti riservati

Stampa a cura di



IPZS S.p.A.



... questo **NON** è **AMORE**

2018

Prefazione

Cosa si aspetta una donna, vittima di violenza di genere, dalla Polizia?


Sicuramente protezione ed indagini che portino presto ad aver giustizia, ma non solo. Una donna che è vittima di violenza fisica, psicologica, economica, sociale, proprio perché prevaricata in quanto donna e privata di libertà ed autonomia, si sente sola, è rassegnata, prova vergogna, ha paura di ritorsioni per sé stessa e i propri figli, si crede colpevole, teme di non essere creduta.

Il poliziotto a cui chiede aiuto deve saper rispondere a questo dolore, consapevole che il più delle volte l'aggressore è una persona a cui la donna è legata da vincoli affettivi che determinano una condizione di grave stress emotivo e psicologico. Non basta applicare la legge, è necessario assicurare alla donna l'accoglienza, informazioni e sostegno necessari ad uscire dalla condizione di soggezione e isolamento che sta vivendo.

Quel poliziotto diventa allora uno snodo fondamentale di una rete fatta da istituzioni, enti locali, centri antiviolenza, associazioni di volontariato che si impegnano ogni giorno per affermare un'autentica parità di genere, contro stereotipi e pregiudizi.

Una rete che ha la sua cabina di regia nel Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne che coordina, con il contributo delle amministrazioni e delle associazioni interessate, le azioni di prevenzione, sensibilizzazione e promozione di un'adeguata cultura di genere.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere, questa pubblicazione vuole fare il punto sul fenomeno per il secondo anno consecutivo, con i dati in possesso delle forze di polizia, sull'attività di repressione dei reati di maltrattamenti, *stalking*, violenza sessuale ed omicidio, nonché



sull'attività di prevenzione promossa dalla Polizia di Stato per contribuire, attraverso gli strumenti dell'informazione, dell'educazione e dell'ascolto, ad un cambiamento culturale su di un tema che rappresenta un indice fondamentale di civiltà di una società.

Un femminile che nella Polizia di Stato esiste dagli anni '60 e a cui è stata riconosciuta parità di funzioni rispetto agli uomini proprio in quel 1981 che è lo stesso anno in cui è stato cancellato dal nostro ordinamento il delitto d'onore, che puniva con pene ridotte l'uomo che commetteva il reato per salvaguardare la propria reputazione o quella della famiglia.

Sulla spinta delle convenzioni internazionali, da quella dell'ONU del 1979 all'ultima di Istanbul del 2011, il nostro ordinamento si è adeguato con un ampio spettro di strumenti e misure efficaci per il contrasto alla violenza di genere che, però, rimane una dolorosa attualità.

E la Polizia di Stato vuole continuare ad essere in prima linea perché quel valore di uguaglianza diventi effettivamente autentico e perché ogni episodio di violenza contro una donna è una sconfitta per tutti.

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Franco Gabrielli





La **VIOLENZA** di genere

“I diritti umani delle donne sono un’inalienabile, integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. La completa ed uguale partecipazione delle donne nella vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale e lo sradicamento di tutte le forme di discriminazione in base al sesso sono l’obiettivo prioritario della comunità internazionale” (Dichiarazione di Vienna 1993, Parte 1 Par. 18).


Così, più di vent’anni fa, la Seconda conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, definiva quelli delle donne, la cui inviolabilità ha subito nella legislazione italiana una stratificata opera di modernizzazione, culminata con l’emanazione della legge 119 del 15 ottobre 2013 “Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale ed atti persecutori” che ha introdotto una serie di misure preventive e repressive per le manifestazioni delittuose riconducibili alla violenza di genere.

Per la prima volta, nel nostro ordinamento, appare un riferimento esplicito alla “violenza basata sul genere” che aggredisce la donna in quanto tale e la sottopone a sofferenze fisiche, psicologiche ed economiche nell’ambito di una sub-cultura in cui la figura maschile predomina e prevarica per l’afferzata o presupposta convinzione di superiorità sul sesso femminile.

Nel concetto di violenza contro le donne per motivi di genere, che ha avuto una sua definizione normativa nella Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata con la legge 27 giugno 2013 n. 77, rientra oggi uno spettro di fattispecie delittuose eterogenee, come gli atti persecutori, i maltrattamenti, la violenza sessuale, accomunate dal soggetto che subisce le condotte penalmente rilevanti. In Italia, frammenti di tutela hanno visto la luce già negli Anni ‘70, quando l’impianto normativo marcatamente discriminatorio previsto dal codice penale ha iniziato a sgretolarsi grazie all’opera della Corte Costituzionale che, alla fine degli anni ‘60, dichiarava incostituzionali gli artt. 559-560 c.p., i quali rispettivamente punivano il reato di adulterio, solo se commesso dalla moglie, ed il concubinato del marito, solo se teneva la sua concubina nella casa coniugale; successivamente una serie di interventi legislativi abrogavano le figure del matrimonio riparatore (che faceva cessare ogni effetto penale dello stupro) e dell’omicidio per causa d’onore (se in danno di moglie, figlia o sorella, con pene più blande rispetto alla fattispecie ordinaria, perché commesso per difendere la reputazione della propria famiglia). Solo nel 1996 la norma sulla violenza carnale, inserita tra i delitti contro la morale pubblica ed il buon costume – e chiaramente indice della indisponibilità della propria

libertà sessuale da parte della donna – cambia veste e diventa “violenza sessuale” prevista e punita nell’ambito dei delitti contro la persona. L’adeguamento alle convenzioni internazionali e una rinnovata sensibilità da parte del legislatore hanno condotto alla costruzione di un impianto normativo evoluto, che amplia l’impostazione della tutela – preventiva e repressiva – conferendo un ruolo di centralità alla vittima.


L’affermazione che, per alcune tipologie di reati c.d. spia – maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.), percosse (art. 581 c.p.) e violenza sessuale (art. 609 *bis* e ss. c.p.) – il genere assume un ruolo preponderante, è evidenziata nel grafico che mostra l’incidenza delle vittime di sesso femminile sul totale delle vittime, nel biennio 2016/2017 e nei primi 8 mesi degli anni 2017-2018.



Emerge, in particolare, un aumento dell’incidenza percentuale delle donne vittime, passate dal 68% del gennaio-agosto 2017 al 71% dell’analogo periodo 2018.

È interessante riscontrare come il dato relativo ai reati spia mostri un andamento trasversale a tutto il territorio nazionale, a prescindere dai c.d. preconcetti territoriali.

È la Sicilia la regione dove l’indice di delitti commessi/denunce alle forze di polizia registra l’incidenza più alta, come si evince dalla cartina che mostra i dati relativi ai reati spia con vittime di sesso femminile rapportati alla popolazione femminile residente.






La lettura complessiva dell'andamento dei reati spia nel quadriennio 2014-2017 e nei primi 8 mesi del 2018 – rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente – dopo aver registrato un leggero aumento, si mostra in flessione, soprattutto nei mesi di gennaio-agosto 2018 (comprese le violenze sessuali che nel 2017 avevano fatto registrare l'aumento maggiore, pari al +14%).

A fronte di tale flessione, si registra, invece, un considerevole aumento dell'azione di contrasto (denunce e arresti).

Particolarmente positivo il contrasto ai maltrattamenti in famiglia, già in aumento del 14% nel biennio precedente e dell'11% nei primi 8 mesi dell'anno in corso.



Si può notare, poi, come mentre nel biennio 2016/2017 l'incidenza percentuale degli autori stranieri si attestava intorno al 24 % rispetto agli italiani, nei primi mesi del 2018





si registra un sensibile aumento: la percentuale di stranieri presunti autori dei reati spia sale dal 23% circa al 27%, mentre quella relativa agli italiani passa dal 77% al 73%.

Particolare è, invece, la tendenza a delinquere dei cittadini italiani e stranieri in base all'età. Se in media gli stranieri sono considerati autori dei delitti in esame nel 27% circa dei casi, la percentuale sale al 34% se si considerano i soli autori stranieri minori dei 18 anni.





Omicidi volontari di donne

La lettura dei dati pone in evidenza come la violenza esercitata nei confronti delle donne non ha tempo né confini precisi; non è un problema di oggi, ma un fenomeno che esiste da sempre. Non ha passaporto e attraversa tutte le civiltà e tutti i tempi, e costituisce un problema “per le donne” ma non “delle donne”. Ciò che oggi fa la differenza è una rinnovata coscienza della parità di genere e della necessità di favorire una cultura del rispetto, dell'autonomia e della dignità delle persone. L'apparato normativo, infatti, pur predisponendo una serie di strumenti di intervento preventivo e repressivo efficaci – e in tal senso la legislazione italiana ha oggettivamente segnato, negli ultimi anni, un progressivo percorso di adeguamento anche alle convenzioni internazionali – non può, da solo e nella sua applicazione concreta, superare la persistenza di comportamenti conseguenti ad una sopraffazione “di genere”, anche tramandata nei secoli.

I dati statistici mostrano come nei primi 9 mesi degli anni 2017/2018 si registri una sensibile diminuzione dei casi di omicidio volontario consumato, pari al - 19%. Se però il calo degli uomini uccisi è del - 28% rispetto all'analogo periodo precedente, il dato relativo alle donne uccise diminuisce del solo - 3%. Quasi l'80% dei presunti autori di tale efferato delitto è di cittadinanza italiana.

Le radici culturali e sociali del fenomeno rendono più problematica l'attività di contrasto ma la diminuzione di donne uccise può dimostrare come l'attività di prevenzione della Polizia di Stato si stia muovendo nella giusta direzione.








Paolo Piccione

Femminicidio




Nel linguaggio comune il femminicidio è l'uccisione di una donna da parte di un uomo perché donna, come atto estremo di prevaricazione, affermazione ultima di superiorità, aberrazione del possesso, non includendo, perciò, omicidi maturati in altri contesti e con altri moventi. Il termine, pur non avendo valenza giuridica, è entrato a far parte del lessico quotidiano per designare – di fatto – una tipologia di reati che, normalmente, non esiste. L'attuale legislazione penale, infatti, non prevede espressamente la fattispecie del femminicidio, né esistono parametri univocamente riconosciuti che definiscano con precisione l'accezione in questione. Partendo dalle definizioni di violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e violenza di genere, forniti dalla Convenzione di Istanbul, si è convenuto che, *almeno ai fini prettamente operativi e di polizia*, l'espressione vada limitata ai soli casi di commissione di un atto criminale estremo che caratterizza un modello di rapporto tra maschio e femmina declinato secondo i canoni di supremazia/sottomissione e ad ogni atto di violenza, che porti all'omicidio, perpetrato in danno della donna "in ragione proprio del suo genere". Tendenzialmente si è portati ad immaginare il femminicidio come l'omicidio avvenuto in ambito familiare e/o affettivo. Ed effettivamente è in questo contesto che la maggior parte delle volte la donna soccombe in modo definitivo alla discriminazione nei confronti del suo genere.

Infatti, se sul totale dei casi di omicidio volontario commessi nei primi mesi del 2018, il 41% delle vittime è di sesso femminile, la percentuale delle donne uccise in ambito familiare e/o affettivo sale al 72%.



Esaminando, tuttavia, i casi di omicidio volontario commessi in ambito familiare nell'anno in corso, verificando i contesti ambientali e le motivazioni addotte dal carnefice, si è arrivati a considerare propriamente come femminicidio, nell'accezione di cui si è fatto cenno, *32 casi sui 94 complessivi*, escludendo, ad esempio, la vicenda in cui il marito uccide la moglie malata terminale per porre fine alla sua sofferenza o quella del figlio che uccide la madre per motivi meramente economici. È possibile anche prendere in considerazione quelle ipotesi in cui ci sono altre vittime che si possono definire "indirette" (ad esempio i figli uccisi per vendetta nei confronti della madre), oltre al femminicidio. In tal senso, aumentano i casi registrati nel 2018 rispetto al 2017.

I grafici che seguono mostrano come cambi il rapporto vittima/autore se ci si riferisce a tutti gli omicidi volontari consumati o solo a quelli con vittime di sesso femminile.






Atti persecutori

Lo *stalking* può definirsi come una sindrome comportamentale originata da una patologia relazionale: intrusioni, comunicazioni ripetute ed indesiderate, a tal punto da provocare, in chi le subisce, una serie significativa di conseguenze psicologiche negative (ansia, depressione o paura). Condotte assillanti, disturbanti, reiterate nel tempo, che portano la vittima a modificare le abitudini di vita, a temere per la propria incolumità, a vivere in un perenne stato di angoscia. Tutti elementi che hanno indotto il legislatore ad elaborare una specifica ipotesi delittuosa, quella degli atti persecutori, comunemente definita *stalking*, con l'art. 612 *bis* c.p. e successive modificazioni (a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul), con la previsione di aggravanti riguardanti anche le condotte realizzate attraverso strumenti telematici (*cyberstalking*).

La tutela della vittima non si esaurisce sul piano repressivo della condotta dello *stalker*, ma contempla anche la misura preventiva dell'ammonimento del Questore (ai sensi dell'art. 8 l. n. 38/2009), che ha la finalità di scoraggiare atteggiamenti violenti o inopportuni che potrebbero degenerare in illeciti penali con conseguenze ben più gravi. A seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul, è stato introdotto un ulteriore strumento nella legislazione consistente nell'ammonimento del soggetto autore di violenza domestica, diverso da quello previsto per gli atti persecutori (ex art. 3 l. 119/2013). In particolare, chi si rende responsabile di uno o più atti, gravi, non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo matrimoniale o da una relazione affettiva indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza della vittima, può essere ammonito non solo su istanza della vittima, ma, fatto particolarmente importante, anche sulla base di una segnalazione non anonima o su iniziativa della stessa forza di polizia, che può anche provvedere ad allontanare immediatamente il soggetto dall'abitazione dove si sono realizzate le condotte violente. In tal caso, l'aspetto più innovativo è la possibilità di un concorso dell'ammonimento con il procedimento penale.

Pur trattandosi di un delitto che vede maggiormente colpite vittime di sesso femminile, rimane comunque alta la percentuale di uomini che denunciano di aver subito comportamenti persecutori. Il 2018 registra, rispetto all'ultimo triennio, la percentuale più



consistente di vittime di sesso femminile (77%), raggiungendo valori che non si evidenziavano dal 2014 (pari al 76,98 %).

Nello stesso periodo, sono stati analizzati i fatti inseriti dalle forze di polizia nella banca dati interforze (SDI), per ricostruire il rapporto vittima/presunto autore.

Questo approfondimento ha consentito di evidenziare che circa il 61% dei presunti *stalker* è un ex partner. Escluso questo valore, non va sottovalutata l'alta percentuale di amici, conoscenti, compagni di scuola o datori di lavoro che si rendono responsabili di questi comportamenti e che ammontano a circa il 52% degli altri presunti autori, mentre il 4% dei fatti in esame avviene tramite *social network*.



Particolarmente positiva, in questo caso, l'attività di contrasto e prevenzione svolta dalle forze di polizia. Il grafico mostra un aumento di segnalazioni all'autorità giudiziaria di presunti responsabili di atti persecutori sia nel triennio 2015-2017 che nei primi 9 mesi del 2018. Particolarmente alta la percentuale di presunti autori stranieri nel 2018 (16% circa).

Ricorrere all'ammonimento è molto semplice. La vittima deve esporre i fatti alle forze di polizia e avanzare richiesta al Questore dell'emissione del citato provvedimento nei confronti dell'autore delle condotte persecutorie. Il Questore assumerà le necessarie informazioni – eventualmente anche convocando il presunto *stalker* e le persone informate sui fatti – per poi decidere il rigetto o l'accoglimento dell'istanza. Sarà quindi emesso l'ammonimento e l'autore verrà diffidato alla prosecuzione delle condotte.

Proprio perché rilevante è la percentuale di vittime di atti persecutori di sesso femminile, va da sé

che anche i soggetti ammoniti vedano un significativo numero di soggetti di sesso maschile. La percentuale è sicuramente più alta nel caso di ammonimento per *stalking* rispetto ai casi di ammonimento per violenza domestica.


Guardando, invece, alla cittadinanza dei soggetti ammoniti, i cittadini stranieri diffidati dal continuare a porre in essere determinate condotte raggiungono percentuali considerevoli nel caso di violenza domestica più che nei comportamenti persecutori.



Oltre all'obbligo di informare la vittima sulla presenza dei centri anti-violenza e di metterla in contatto con gli stessi, sia nel caso di atti persecutori che per maltrattamenti in famiglia, l'autorità che emette il provvedimento informa anche il soggetto ammonito della possibilità di sottoporsi ad un programma di prevenzione organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio. Questo colloquio tra l'autorità e l'ammonito non è una mera formalità, poiché favorisce un rapporto col "persecutore" o "maltrattante" che raramente si crea quando l'azione è penale, di "contrasto" al reato. A dimostrazione che l'attenzione e gli interventi preventivi rivolti all'autore di violenza hanno un peso rilevante e concorrono con quelli effettuati a sostegno delle vittime, basta leggere i dati sulla c.d. "recidiva".

Infatti, i soggetti che dopo un ammonimento vengono segnalati all'autorità giudiziaria per atti persecutori o maltrattamenti in famiglia si attestano sotto il 20% per singolo delitto.

Il legislatore, per poter garantire una maggiore tutela della parte offesa, ha ampliato, nel 2009, lo spettro di misure cautelari prevedendone anche una nuova: il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282 ter c.p.p. comma 2, ossia "di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa (...)". Anche in questo caso è stata fatta una analisi approfondita sui casi in cui un soggetto prima ammonito sia stato poi diffidato anche dall'avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona perseguitata o maltrattata. In





tali ipotesi la c.d. recidiva registra percentuali ancora più basse. Nel 2018 la percentuale dei soggetti ammoniti a cui successivamente è stata imposta la misura cautelare in esame per entrambi i reati si attesta sul 11% circa.

La legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha rafforzato gli strumenti pre-cautelari che possono essere applicati dalle forze di polizia, introducendo l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384 bis c.p.p.), che può essere adottato nella flagranza di uno dei delitti di cui al comma 6 dell'articolo 282 bis del codice di procedura penale (delitti contro la famiglia, abuso sessuale) se vi siano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Come emerge dai dati statistici, il ricorso a questa misura da parte delle forze di polizia, dopo una iniziale flessione tra il 2014 e il 2015, registra un aumento nel 2018 (+ 42%).

Maltrattamenti in famiglia

Episodi di conflittualità tipici delle relazioni affettive, a volte, trascendendo i limiti di comportamenti accettabili nelle ordinarie dinamiche familiari, possono degenerare in atti di violenza all'interno delle mura domestiche, determinando una alterazione del circuito di protezione tradizionalmente identificato nella coppia, nella famiglia e nella casa. Proprio per il luogo in cui avvengono, i maltrattamenti costituiscono un reato particolarmente insidioso e per il quale esiste ancora un consistente "sommerso" di episodi non denunciati che rende difficoltosa la protezione della vittima. La legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote ha affrontato taluni profili attinenti a questo delitto, in un'ottica di accrescimento della tutela della vittima dalle condotte vessatorie, con una particolare attenzione alle vittime minorenni. Ancora più incisiva la legge di ratifica della Convenzione di Istanbul che ha introdotto l'aggravante della "violenza assistita", cioè "qualsiasi atto di violenza domestica che si realizza nel caso in cui il minore è obbligato, suo malgrado, ad assistere a ripetute scene di violenza sia fisica che verbale tra i genitori o, comunque, tra soggetti a lui legati affettivamente, che siano adulti o minori". Il turbamento che può subire un minore costretto ad assistere alle violenze assurge, dunque, a rango penalmente rilevante. La violenza nella sfera familiare che integra la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. "maltrattamenti verso familiari e conviventi" (che nel linguaggio corrente vengono ancora definiti con la precedente rubrica di maltrattamenti in famiglia) può assumere varie forme: dalla violenza fisica a quella psicologica a quella economica, una forma subdola che consiste nel privare la donna della propria indipendenza economica e renderla – di fatto – economicamente dipendente dal partner. Analogamente a quanto previsto per il reato di atti persecutori la tutela è trasversale: agli interventi sul piano penale, sostanziale e processuale, si rinnova la volontà di assistere, proteggere e garantire la vittima mediante la previsione di modalità di ascolto protette e di specifici obblighi di informazione relativi alle fasi del procedimento e alla presenza di centri antiviolenza. Si ripropongono le stesse incidenze percentuali già viste in precedenza, che vedono la drammatica supremazia delle vittime di sesso femminile. Particolarmente positiva l'azione di contrasto nell'ultimo triennio, indice anche dell'incisivo lavoro degli apparati investigativi: trattandosi di un delitto perseguibile d'ufficio è, infatti, indispensabile portare alla luce gli episodi di abuso non potendo spesso contare sulla collaborazione delle vittime. Come già indicato, è possibile agire anche in via preventiva tramite il provvedimento di ammonimento del Questore, uno strumento che si sta dimostrando efficace per



l'effetto deterrente e le possibili conseguenze processuali.

Riguardo al profilo delle condotte, i maltrattamenti si realizzano per lo più con le tipiche violenze nei confronti di soggetti vulnerabili e conviventi (il coniuge che percuote abitualmente l'altro coniuge o il tossicodipendente che estorce somme ai familiari) ma possono pacificamente consistere anche in aggressioni di tipo morale o verbale.

Nei maltrattamenti in famiglia, considerando la totalità delle vittime di sesso femminile, si ripropongono gli stessi scenari di distribuzione per nazionalità dell'autore degli altri delitti, con incidenze percentuali simili.

Stessa considerazione può essere fatta con riferimento alla nazionalità dei presunti autori: quelli stranieri passano dal 22% del gennaio-agosto 2017 al 27% dell'analogo periodo del 2018.





Violenza sessuale

Lo stupro, probabilmente l'emblema della violenza cieca e brutale nei confronti della donna, viene affrontato nella legislazione penale mediante un impianto normativo che, oltre a prevedere l'incriminazione di un ulteriore ampio ventaglio di condotte (quali la violenza sessuale di gruppo, gli atti sessuali, la corruzione e adescamento di minori), predispone alcuni strumenti processuali mirati a tutelare la vittima nel difficile percorso del procedimento penale.


L'analisi dei dati – nei periodi rappresentati dai grafici – mostra un andamento quasi costante nel tempo del numero delle violenze sessuali commesse, con un sensibile aumento nell'ultimo biennio (+14%).

Il 90% delle vittime è di sesso femminile (la percentuale è aumentata nel 2018 rispetto agli anni precedenti).





Un'analisi *a campione* delle denunce ha consentito di verificare i luoghi dove vengono principalmente commesse le violenze sessuali. Nello specifico, è stata individuata la categoria "web", come mezzo attraverso cui sono state conosciute le persone che successivamente si sono rese responsabili della violenza, considerandolo alla pari di un luogo vero e proprio.



A differenza degli altri delitti spia, la percentuale di autori di cittadinanza straniera è molto più alta (soprattutto nell'anno in corso), pur se inferiore a quella degli italiani. Oltre il 90% dei presunti autori sono cittadini maggiorenni, sia che ci si riferisca agli italiani che agli stranieri.



La strategia della Polizia di Stato contro la **violenza** di genere

A cura del **Prefetto Vittorio Rizzi – Direttore Centrale Anticrimine**

La violenza di genere spesso si nutre della stessa angoscia che provoca alle vittime, crea un circolo vizioso in cui l'orrore che non viene raccontato crea altro orrore in un crescendo di sofferenze. La vergogna di denunciare, il timore di ripercussioni, la sfiducia nelle istituzioni determinano spesso un atteggiamento di rinuncia nella vittima e rendono molto più difficoltoso l'intervento delle forze dell'ordine. La Polizia di Stato, pur non avendo una competenza esclusiva in materia, può vantare un'esperienza ormai consolidata, data dalla presenza delle donne fin dagli anni '60, con parità di funzioni rispetto agli uomini ad opera della legge 121/1981, che ha portato ad una crescente sensibilità ed attenzione sull'attività di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

Questo si è tradotto anzitutto in un adeguamento organizzativo, sia a livello territoriale che centrale.

In tutte le province, le strutture della Polizia di Stato impegnate in queste attività all'interno delle Questure sono le Divisioni anticrimine, anche mediante gli Uffici minori, che svolgono l'attività di prevenzione e coordinamento delle iniziative a tutela delle fasce vulnerabili e le Squadre mobili, che si occupano delle indagini, anche di quelle svolte dai commissariati di pubblica sicurezza.

A livello centrale, tutte le articolazioni della Direzione centrale anticrimine – il Servizio centrale operativo, il Servizio centrale anticrimine, il Servizio controllo del territorio, il Servizio polizia scientifica – sono impegnate, in base alle proprie specifiche competenze, nelle attività di indagine, prevenzione, supporto scientifico e coordinamento.

L'approccio di sistema ha riguardato poi la formazione dei poliziotti che incontrano le vittime di violenza di genere, le procedure operative, come il protocollo E.V.A., quelle che stabiliscono le modalità di ascolto protetto, per evitare fenomeni di vittimizzazione e preservare comunque le esigenze investigative, le infrastrutture con *setting* d'ascol-

to dedicati che vengono allestite via via in un numero crescente in tutte le Questure. Nella consapevolezza, infine, che non è sufficiente agire solo quando il reato si è consumato, ma è necessario intervenire prima attraverso un'incisiva opera di informazione e supporto alla cultura di genere, la Polizia di Stato è uscita dagli uffici, con il **"Progetto Camper"** ed *equipages* multidisciplinari che incontrano quotidianamente ragazze, donne ma anche uomini e che hanno consentito spesso di far emergere un dolore sommerso.

Nel mese di maggio 2018, la Direzione centrale anticrimine ha diramato la circolare *Violenza di Genere - nuove prassi operative*, dettando agli uffici le modalità da adottare in tutti i casi di approccio con le vittime vulnerabili così riassunte:

- *Informare* - fornire una completa e analitica informazione circa gli strumenti, amministrativi e penali, previsti dalla normativa di settore cui la persona offesa può accedere;
- *Garantire la centralità della vittima* - prevedere, in seno agli uffici, dei criteri di priorità nella gestione dei procedimenti in materia che assicurino agli stessi una "corsia preferenziale" di trattazione;
- *Ascoltare e Proteggere* - prendere in carico la vittima in un ambiente idoneo attraverso personale altamente qualificato, capace di ascoltare e cogliere nella narrazione tutti gli episodi di violenza (o connotati da un coefficiente di pericolosità);
- *Farsi Carico* - rimanere in contatto costante con la vittima, anche successivamente al primo approccio, facendosi parte attiva nel mantenere i rapporti anche per acquisire ulteriori elementi informativi sull'evoluzione della vicenda esposta;
- *Fare Rete* - attivare la rete antiviolenza per realizzare le più opportune forme di intervento integrato con servizi sociali e centri antiviolenza attivi sul territorio;
- *Tracciare interventi e conservare memoria* - attivare il Protocollo E. V. A.

Il difficile percorso per uscire dalla violenza

A cura di **Anna Maria Giannini***

La violenza nelle relazioni intime, *Intimate Partner Violence*, è un tipo di violenza che si caratterizza per il fatto che viene posta in essere nel contesto di una relazione affettiva. La vittima subisce atti violenti ad opera del partner, persona alla quale è legata da un rapporto di affetto; in molti casi dalla relazione di coppia sono nati figli che possono divenire a loro volta vittime dirette o vittime assistite in quanto coinvolte psicologicamente dalle forme di violenza poste in essere in famiglia.

Nella maggior parte delle situazioni – i dati sono molto evidenti – le vittime sono donne, le quali, per una serie di motivi, incontrano molte difficoltà a trarsi in salvo e assicurare l'autore di violenza alla giustizia.

I motivi addotti riguardano a volte difficoltà economiche o assenza di soluzioni abitative possibili, spesso però si tratta di complesse motivazioni di tipo sociale, psicologico o culturale.

Gli aspetti socio-culturali risiedono nel considerare la violenza di questo tipo come un fatto privato, da risolversi all'interno delle mura domestiche e facendo riferimento alla necessità della donna di sopportare per il bene dei figli e di mantenere dunque il rapporto a tutti i costi, anche a costo del rischio della vita.


Spesso erano (e purtroppo ancora adesso accade in taluni casi) persino le madri, le sorelle, le amiche, i parenti stretti ad esercitare pressione sulla vittima per farla rimanere nel contesto violento.

Gli aspetti psicologici riguardano la difficoltà che chi è coinvolto in un rapporto affettivo profondo incontra nel consapevolizzare di trovarsi esposto ad un meccanismo che ha trasformato tale rapporto rendendolo distruttivo oppure, in alcuni casi, di essersi fin dall'inizio trovato in un rapporto distruttivo.

Se assicurare alla giustizia un estraneo violento è un percorso più lineare, denunciare il padre dei propri figli, colui che si è amato e scelto come compagno di vita, è decisamente un percorso più complesso, talvolta difficilissimo. Per questa ragione iniziative come "questo non è amore" sono fondamentali per aiutare la donna a riconoscere quei segni che evidenziano come non si tratta di amore o non si tratta più di amore ma di un rapporto che è divenuto sopraffazione, umiliazione, annientamento. Un incubo dal quale è possibile uscire.

* *Professore ordinario di psicologia, presidente del corso di laurea in Psicologia applicata ai contesti della Salute, del Lavoro e Giuridico-Forense presso La Sapienza - Università di Roma*

NON INTRAPRENDERE QUESTA ODISSEA...



Ascolto protetto

Nel caso in cui una persona viva una situazione di violenza domestica, assistita, sessuale o psicologica ha diritto ad un ascolto protetto che si realizza attraverso la presenza della figura di uno psicologo accanto a quella di un ufficiale di polizia giudiziaria durante la ricezione della denuncia. Può essere che la vittima sia disorientata, spaventata, insicura, impotente a causa della violenza subita, e può aver perso il senso di sicurezza cominciando a vivere in uno stato di allerta; l'obiettivo di chi accoglie la sua testimonianza non è dunque solamente raccogliere informazioni, ma è anche quello di metterla al sicuro ed evitare che subisca ulteriori traumi. Il poliziotto che incontra è capace di ascoltare, è pronto a crederle e a non giudicare quanto racconta. La vittima, in questo contesto, deve sentirsi libera di esprimere le proprie emozioni, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno potrà fermarsi: chi ascolta capirà e aspetterà i suoi tempi ed i suoi bisogni, saprà come fare per aiutarla a riferire e a focalizzare le cose importanti. Di solito i luoghi deputati all'ascolto sono stanze che garantiscono la *privacy*, il più possibile silenziose, in cui si evita di usare il telefono e di far entrare altre persone, stanze in cui la donna può sedere su una sedia comoda e stabile e bere una bevanda calda. La Polizia di Stato sta allestendo spazi di questo tipo presso le sezioni specializzate della Squadra mobile e gli Uffici minori delle Divisioni anticrimine, sul presupposto che un ambiente protetto, accogliente e tranquillo possa evitare il rischio della vittimizzazione secondaria, quale esposizione a nuove sofferenze. La possibilità di realizzare delle stanze per l'audizione protetta è stata data – oltre che da fondi interni – da contributi finanziari provenienti da enti locali, privati impegnati nel sociale, anche in attuazione di protocolli stipulati a livello locale dai questori. Attualmente i *setting* di ascolto si trovano in 42 città italiane ma, nell'ambito della cultura di rete e grazie all'interessamento delle istituzioni, sarà possibile estenderne la presenza uniformemente sul territorio nazionale.

Quando la casa non è più il rifugio dove si è al sicuro e le mura domestiche diventano teatro di maltrattamenti ed abusi, è fondamentale che il poliziotto, chiamato ad intervenire, agisca in modo professionale ed efficace per tutelare la vittima, adottando, se previsto dalla legge, quei provvedimenti capaci di interrompere la spirale di violenza. Questo oggi è possibile anche grazie al protocollo E.V.A. (Esame Violenze Agite), una procedura che codifica le modalità di intervento nei casi di liti in famiglia e consente di inserire nella banca dati delle forze di polizia (SDI) – indipendentemente dalla proposizione di una denuncia o querela – una serie di informazioni utili a ricostruire tutti gli episodi di violenza domestica che hanno coinvolto un nucleo familiare. La volante, prima di giungere sul posto, è così in grado di conoscere quanti altri interventi dello stesso genere ci siano stati, se qualcuno detiene armi o ha precedenti di polizia. Queste informazioni consentono agli operatori di possedere molti più elementi per gestire al meglio situazioni fortemente conflittuali, nelle quali avranno cura di sentire separatamente la vittima ed il suo aggressore, verificare se i bambini hanno assistito ai fatti ed adottare tutti i provvedimenti necessari. Notizie, dati, dettagli vengono inseriti ed esaminati grazie alla compilazione di *check-list* che consentono di ricostruire i fatti in modo completo ed accurato. Nato grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e adottato in via sperimentale nel 2014 dalla Questura di Milano, dal gennaio del 2017 il protocollo E.V.A. è stato diffuso su tutto il territorio nazionale e ad oggi ha consentito di gestire e analizzare più di 9.000 segnalazioni.

Totale segnalazioni	2017	2018
Gennaio	135	386
Febbraio	484	344
Marzo	506	484
Aprile	474	483
Maggio	429	516
Giugno	493	556
Luglio	469	514
Agosto	495	424
Settembre	361	644
Ottobre	340	
Novembre	337	
Dicembre	402	

Dati aggressore	Sesso Aggressore	
	Maschio	7.511
	Femmina	1.205
	Media età aggressore	42
	Nazionalità Aggressore	
	Italiana	6.037
	Straniera	2.679

Dati vittima	Sesso Vittima	
	Maschio	1.467
	Femmina	7.249
	Media età vittima	42
	Nazionalità Vittima	
	Italiana	6.064
	Straniera	2.652

Provvedimenti Adottati	
Arresto in flagranza	159
Denuncia	261
Allont. dalla casa familiare	81

Da E.V.A. a L.I.A.N.A.

L'estensione del protocollo E.V.A. a tutte le Questure come modello operativo in caso di intervento per violenza di genere, ha fatto emergere la necessità di garantire alla vittima un immediato intervento in caso di emergenza sull'intero territorio nazionale, senza rendere necessario un complicato processo di identificazione e di ricognizione dei pregressi casi di intervento. A tal fine, a partire dal mese di settembre 2018, in quattro città italiane è stata avviata la sperimentazione della Linea Interattiva di Assistenza Nazionale Antiviolenza (L.I.A.N.A.), una piattaforma informatica in grado di garantire alle vittime di violenza di genere, inserite nel programma di sicurezza antiviolenza, una corsia preferenziale di accesso agli operatori del 113 quando chiamano per chiedere soccorso. L'operatore del 113, avendo immediatamente a disposizione tutti i dati della vittima e dell'aggressore, riconoscerà la chiamata come proveniente da una vittima di violenza e le darà precedenza. Al termine della sperimentazione, sarà valutata l'estensione del progetto a tutto il territorio nazionale.

“Protocollo SARA” (a cura di Anna Costanza Baldry)*

Valutare il rischio di recidiva nei casi di maltrattamenti e *stalking* è fondamentale anche da parte delle forze di polizia per la messa in atto di azioni volte a scongiurare la recidiva e l'*escalation* di violenza fino al femminicidio. Per effettuare la valutazione del rischio, dal 2003 in Italia è stato sperimentato e applicato il protocollo canadese Sara, *Spousal assault risk assessment* (Sara Kropp et al., 1995), rivista nella sua versione *screening* Sara-S e attualmente Sara-Plus e Surplus (Baldry, 2016, Baldry e Roia, 2011). La Convenzione del Consiglio di Europa per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e alla violenza domestica, ratificata anche dall'Italia, all'art. 51 dispone che tutti gli stati membri adottino una procedura per la valutazione del rischio. L'Italia, pioniera la Polizia di Stato, ha implementato il Sara-Plus e, in oltre 10 anni, sono stati formati oltre 3.000 appartenenti alle forze dell'ordine sulla procedura di valutazione del rischio. Si tratta di uno strumento efficace per una valutazione obiettiva e utile per il coordinamento dei vari soggetti, istituzionali e non, che, oltre alla polizia, si occupano del caso e lavorano per la gestione efficace del rischio (autorità giudiziaria, servizi sociali, avvocati, centri antiviolenza, pronto soccorso). I fattori di rischio e di vulnerabilità non sono la causa della violenza ma sono quelle caratteristiche del reo, della vittima o legate alla relazione o al contesto socio-culturale che aumentano la probabilità della recidiva. L'assenza dei fattori di rischio non significa, tuttavia, che non esista il pericolo della reiterazione. Ogni caso va valutato con attenzione e professionalità e il protocollo “Sara-Plus” può aiutare come *screening*, come linea guida. I fattori di rischio del maltrattamento di coppia (secondo il metodo di valutazione del rischio Sara, Sara-Plus, Kropp e Hart, 2000, Baldry, 2006, 2016) sono i seguenti 15 (oltre ad altre considerazioni da analizzare volta per volta):

- Gravi violenze fisiche/sexuali.
- Gravi minacce di violenza, ideazione o intenzione di agire violenza.

- Escalation sia della violenza fisica/sexuale vera e propria, sia delle minacce/ideazioni o intenzioni di agire tali violenze.
- Violazione delle misure cautelari o interdittive.
- Atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali e intrafamiliari.
- Precedenti penali.
- Problemi relazionali.
- Status occupazionale o problemi finanziari.
- Abuso di sostanze.
- Disturbi mentali.
- Condotta incoerente nei confronti del reo da parte della vittima.
- Paura estrema nei confronti dell'aggressore.
- Sostegno inadeguato alla vittima.
- Scarsa sicurezza di vita.
- Problemi di salute psicofisica-dipendenza.

Altre considerazioni: detenzione di armi da fuoco, presenza di bambini testimoni delle violenze o vittime. È possibile, anche da parte della Polizia di Stato, far fare alla donna stessa l'autovalutazione del rischio con lo strumento Isa (*Increasing self-awareness*), disponibile on-line su: www.sara-cesvis.org.

Progetto Camper

Il fenomeno della violenza di genere, ancor prima che con l'intervento repressivo, necessita di essere combattuto promuovendo una cultura di genere che in modo sistemico miri ad eliminare retaggi culturali e discriminazioni. Quest'opera di rinnovamento culturale, che interessa le istituzioni e la società civile in una concezione olistica degli interventi, coinvolge la Polizia di Stato che – tramite gli uffici territoriali e dipartimentali – promuove iniziative di collaborazione a livello locale e realizza campagne di sensibilizzazione. A partire dall'anno 2016, su indicazione del Capo della Polizia, la Direzione centrale anticrimine – nell'ambito della campagna "Questo non è amore" – ha avviato l'iniziativa "**Progetto Camper**" che, in numerose province, ha portato le poliziotte e i poliziotti nei principali luoghi pubblici e di aggregazione – con una squadra multidisciplinare fatta di psicologi, medici, investigatori, operatori dei centri antiviolenza – a mettere a disposizione di chi ne facesse richiesta le proprie competenze con l'obiettivo di informare ed aiutare a far emergere il sommerso, i casi di violenza taciuta e nascosta. Piazze, scuole, università, centri commerciali, mercati sono stati teatro di momenti di incontro che hanno consentito di ottenere ottimi risultati: dal luglio 2016 ad ottobre 2018, infatti, si sono registrati oltre 76.000 contatti, da cui sono emerse più di 500 segnalazioni all'autorità giudiziaria.

Centri anti violenza

a cura di **Anna Costanza Baldry**

Le donne sole o con figli che subiscono violenza possono rivolgersi ai centri anti violenza per ricevere una serie di servizi, consulenze e sostegno. I centri anti violenza in molti casi dispongono anche della casa rifugio in cui, nelle ipotesi di maggior pericolo e rischio, la donna – eventualmente anche con i figli – può trovare ospitalità, protezione e professionalità. I Centri anti violenza in Italia nascono agli inizi degli anni novanta sull'esperienza statunitense e anglosassone. Oggi, sono una realtà su tutto il territorio nazionale, anche se la quantità di servizi offerti alle donne non è omogenea nelle varie regioni del Paese.

La Polizia di Stato, in base anche a quanto previsto dalla legge 38/2009 e dalla legge 119/2013, in materia di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni, deve informare la donna sull'esistenza di questi Centri ed eventualmente aiutarla a contattarli. Può trovare i riferimenti del Centro più vicino chiamando il numero verde 1522 dove rispondono operatrici specializzate, con servizio multilingue, offerto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I riferimenti dei Centri anti violenza gestiti dall'associazionismo femminile e con anni di esperienza si trovano qui: <http://www.direcontrolaviolenza.it/http://comecitraviolenza.it/>.

Non credere che sia colpa tua

Non accettare mai l'ultimo appuntamento

Non pensare che lui non ti picchierà più

Non credere di poterlo cambiare

Non hai bevuto troppo

La tua gonna non è troppo corta

***Non far credere di essere caduta dalle scale
o che sia stato un incidente***

***Non sei una poco di buono come lui vuol
farti credere***

Non devi provare vergogna

Non temere il giudizio degli altri

Non sopportare per il "bene della famiglia"

Non essere convinta di meritarlo

Non credere che i tuoi figli non capirebbero

NON SEI SOLA

Rompi il muro del silenzio

Racconta

Chiedi aiuto

Perché è un tuo diritto

Per affrontare il dolore

Per ricominciare a vivere



... questo NON è AMORE